



Classificazione Decimale Dewey

— 345.4507 (23.) PROCESSO PENALE. ITALIA

Thema

— Soggetto: LNFB. Diritto giudiziario penale

— Qualificatore: 1DST. Italia

ANTONIO DI TULLIO D'ELISIIS

LE INDAGINI PRELIMINARI DOPO LA RIFORMA CARTABIA E IL DECRETO CORRETTIVO

AGGIORNATO

**ALLA LEGGE, 23 SETTEMBRE 2025, N. 132;
ALLA LEGGE, 2 DICEMBRE 2025, N. 181;
AL DECRETO LEGISLATIVO, 30 DICEMBRE 2025, N. 211;
AL DECRETO LEGISLATIVO, 30 DICEMBRE 2025, N. 215;
AL DECRETO LEGISLATIVO, 30 DICEMBRE 2025, N. 216
AL DECRETO LEGGE, 24 FEBBRAIO 2026, N. 23
ALLA LEGGE, 9 MARZO 2026, N. 35
E ALLA LEGGE, 17 MARZO 2026, N. 36**



aracne



©

ISBN OPERA COMPLETA
979-12-218-2555-8

ISBN VOLUME I
979-12-218-2557-2

ISBN VOLUME II
979-12-218-2558-9

ISBN VOLUME III
979-12-218-2559-6

PRIMA EDIZIONE
ROMA 13 APRILE 2026

*Il presente libro è dedicato alla memoria dei Carabinieri,
Maresciallo Carlo Legrottoglie, Sottotenente Marco Piffari,
Maresciallo Valerio Daprà e Appuntato Scelto Davide Bernardello*

INDICE

VOLUME I

I *Prefazione*

3 CAPITOLO I

Disposizioni generali

Premessa, 4 – 1.1. Finalità delle indagini preliminari, 4 – 1.2. Direzione delle indagini preliminari, 17 – 1.3. Attività investigativa del difensore (parziale rinvio), 18 – 1.4. Giudice per le indagini preliminari, 23 – 1.5. Obbligo del segreto, 34 – 1.6. Il rapporto tra indagini preliminari e intelligenza artificiale, 44.

49 CAPITOLO II

Notizia di reato

Introduzione, 50 – 2.1. Acquisizione delle notizie di reato, 51 – 2.2. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, 56 – 2.3. Contenuto della denuncia, 59 – 2.4. Denuncia da parte di privati, 60 – 2.5. Referto, 67 – 2.6. Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva, 69 – 2.7. Registro delle notizie di reato, 69 – Prefazione, 69 – 2.7.1. *L'art. 335 c.p.p. (prima della Riforma Cartabia e in relazione a quanto ivi previsto non modificato dalla suddetta riforma)*, 70 – 2.7.2. *L'art. 335 c.p.p. (dopo la Riforma Cartabia)*, 87 – 2.7.3. *L'art. 335 c.p.p. (dopo il nuovo decreto sicurezza)*, 98 – 2.8. Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi, 102 – 2.9. Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini, 106 – 2.10. Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, 112 – 2.11. Attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, 120.

125 CAPITOLO III

Condizioni di procedibilità

Premessa, 126 – 3.1. La querela, 127 – *Prefazione*, 127 – 3.1.1. *In cosa consiste la querela e da chi può essere proposta*, 128 – 3.1.2. *Quali effetti produce la proposizione della querela*, 146 – 3.1.3. *Per quali reati deve essere proposta la querela*, 148 – 3.1.4. *Entro quanto tempo deve essere proposta la querela*, 151 – 3.1.5. *Formalità della querela*, 160 – 3.1.6. *Curatore speciale per la querela*, 182 – 3.1.7. *Rinuncia alla querela*, 186 – 3.1.8. *Remissione della querela*, 190 – 3.1.9. *Altri profili di rilevanza giuridica*, 206 – 3.2. L'istanza di procedimento, 215 – 3.3. La richiesta di procedimento, 220 – 3.4. L'autorizzazione a procedere, 226 – *Prefazione*, 226 – 3.4.1. *Autorizzazione a procedere*, 226 – 3.4.2. *Richiesta di autorizzazione a procedere*, 231 – 3.5. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, 235 – 3.6. Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale, 244 – 3.7. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità, 247.

249 CAPITOLO IV

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Introduzione, 251 – 4.1. Obbligo di riferire la notizia del reato, 252 – 4.2. Assicurazione delle fonti di prova, 257 – 4.3. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, 264 – 4.4. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, 274 – 4.5. Altre sommarie informazioni, 295 – 4.6. Perquisizioni, 307 – 4.7. Acquisizione di plichi o di corrispondenza, 326 – 4.8. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro, 338 – 4.9. Convalida del sequestro e suo riesame, 352 – 4.10. Assistenza del difensore (parziale rinvio), 381 – 4.11. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria, 392 – 4.12. L'attività della polizia giudiziaria in materia di trasmissione ed emissione degli ordini europei di produzione e di conservazione (parziale rinvio), 414.

VOLUME II

425 CAPITOLO V

Attività del Pubblico Ministero

Prefazione, 431 – 5.1. Attività di indagine del pubblico ministero, 431 – 5.2. Consulenti tecnici del pubblico ministero, 436 – 5.3. Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi, 454 – 5.4. Accertamenti tecnici non ripetibili, 466 – 5.5. Individuazione di persone e di cose, 486 – 5.6. Assunzione

di informazioni, 493 – 5.7. Misure urgenti di protezione della persona offesa, 513 – 5.8. Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso, 518 – 5.9. Nomina e assistenza del difensore (parziale rinvio), 534 – 5.10. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso (parziale rinvio), 541 – 5.11. Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori, 545 – 5.12. Memorie e richieste dei difensori, 554 – 5.13. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro, 554 – 5.14. Informazione di garanzia, 558 – 5.15. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, 564 – 5.16. Atti diretti e atti delegati, 572 – *Premessa*, 572 – 5.16.1. *L'art. 370 c.p.p. (parziale rinvio)*, 572 – 5.16.2. *Come e in che modo il pubblico ministero può disporre dei mezzi di ricerca della prova*, 580 – *Prefazione*, 580 – 5.16.2.1. *Ispezioni*, 581 – 5.16.2.2. *Perquisizioni*, 582 – 5.16.2.3. *Sequestri*, 593 – 5.16.2.4. *Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, 636 – 5.17. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero, 674 – 5.18. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, 681 – 5.19. Avocazione delle indagini, 694 – 5.20. Documentazione degli atti, 696 – 5.21. Presentazione spontanea, 710 – 5.22. Invito a presentarsi, 714 – 5.23. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto, 722 – 5.24. Citazioni di persone informate sui fatti, 723 – 5.25. Poteri coercitivi del pubblico ministero, 724 – 5.26. Il ruolo del pubblico ministero in riferimento agli ordini europei di produzione e di conservazione (parziale rinvio), 725 – 5.27. La procura europea, 729 – 5.28. Ordine europeo di indagine, 755.

795 CAPITOLO VI

Arresto in flagranza e fermo

Introduzione, 797 – 6.1. Determinazione della pena, 798 – 6.2. Arresto obbligatorio in flagranza (parziale rinvio), 807 – 6.3. Arresto facoltativo in flagranza (parziale rinvio), 821 – 6.4. Stato di flagranza, 834 – 6.5. Quando è possibile omettere o ritardare l'arresto, 855 – 6.6. Quando è possibile procedere all'arresto fuori dai casi di flagranza, 857 – 6.7. Quando non è possibile di norma procedere all'arresto, 861 – 6.8. Facoltà di arresto da parte dei privati, 862 – 6.9. Fermo di indiziato di delitto, 865 – 6.10. Quando è possibile procedere al fermo al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, 878 – 6.11. Quando è possibile ritardare il fermo, 881 – 6.12. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, 883 – 6.13. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze, 890 – 6.14. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, 894 – 6.15. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari, 926 – 6.16. Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età, 927 – 6.17. Interrogatorio dell'arrestato o del fermato, 928 – 6.18. Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, 930 – 6.19. Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, 935 – 6.20. Udienda di convalida, 957 – 6.21. Altri profili di rilevanza giuridica, 1028.

VOLUME III

1033 CAPITOLO VII

Investigazioni difensive

Premessa, 1034 – 7.1. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore, 1037 – 7.2. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni, 1062 – 7.3. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione, 1067 – 7.4. Potere di segretezza del pubblico ministero, 1069 – 7.5. Accesso ai luoghi e documentazione, 1072 – 7.6. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, 1073 – 7.7. Facoltà del difensore, 1075 – 7.8. Attività investigativa preventiva, 1078 – 7.9. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive, 1082.

1089 CAPITOLO VIII

Incidente probatorio

Introduzione, 1090 – 8.1. Casi, 1091 – 8.2. Richiesta, 1103 – 8.3. Richiesta della persona offesa, 1109 – 8.4. Presentazione e notificazione della richiesta, 1109 – 8.5. Deduzioni, 1110 – 8.6. Differimento dell'incidente probatorio, 1112 – 8.7. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio, 1113 – 8.8. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini, 1125 – 8.9. Provvedimenti per i casi di urgenza, 1126 – 8.10. Udienza, 1126 – 8.11. Estensione dell'incidente probatorio, 1135 – 8.12. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio, 1136 – 8.13. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile, 1138 – 8.14. Altri profili di rilevanza giuridica, 1139.

1149 CAPITOLO IX

Chiusura delle indagini preliminari

Prefazione, 1153 – 9.1. Le indagini preliminari: forma, durata e termini, 1154 – *Premessa*, 1154 – 9.1.1. *Inizio dell'azione penale. Forme e termini*, 1154 – 9.1.2. *Proroga del termine*, 1182 – 9.1.3. *Termini di durata massima delle indagini preliminari*, 1193 – 9.2. La procedura prevista in materia di archiviazione, 1211 – *Introduzione*, 1211 – 9.2.1. *Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato*, 1212 – 9.2.2. *Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione*, 1248 – 9.2.3. *Opposizione alla richiesta di archiviazione*, 1302 – 9.2.4. *Nullità del provvedimento di archiviazione*, 1331 – 9.2.5. *Altri casi di archiviazione*, 1342 – 9.3. L'avocazione delle indagini preliminari, 1353 – *Prefazione*, 1353 – 9.3.1. *Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale*, 1353 – 9.3.2. *Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato*, 1364 – 9.4. Riapertura delle indagini, 1364 – 9.5. Reato commesso da persone ignote, 1377 –

9.6. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, 1386 –
9.7. Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona
offesa, 1436 – *Prefazione*, 1436 – 9.7.1. *L'art. 415-ter c.p.p. nella versione pre-*
vista dalla Riforma Cartabia, 1436 – 9.7.2. *L'art. 415-ter c.p.p. nella versione*
reformulata dal decreto correttivo della Riforma Cartabia, 1441.

1449 *Ringraziamento*

1451 *Indice analitico–alfabetico*

PREFAZIONE

Nel presente libro, suddiviso in tre volumi, verranno trattate le indagini preliminari, così come previste nel libro quinto del codice di procedura penale.

In particolare, saranno esaminati gli articoli contemplati da questo libro del codice di rito uno per uno, tenuto conto delle novità apportate dalla Riforma Cartabia, prima, e dal decreto correttivo della suddetta riforma, poi, *in subiecta materia*, oltre che alle altre modifiche normative intervenute successivamente all'emanazione di codesti atti aventi forza di legge.

Orbene, nel fare ciò, si procederà prima ad un'analisi testuale di questi precetti normativi, per poi analizzare, a livello ermeneutico, diverse pronunce emesse dalla Cassazione *in subiecta materia*, al fine di provare a illustrare, nel modo più esauriente possibile, siffatta tematica giuridica.

Guardalfiera (CB), lì 26/03/2026.

ANTONIO DI TULLIO D'ELISIIS

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SOMMARIO: Premessa – 1.1. Finalità delle indagini preliminari – 1.2. Direzione delle indagini preliminari – 1.3. Attività investigativa del difensore – 1.4. Giudice per le indagini preliminari – 1.5. Obbligo del segreto – 1.6. Il rapporto tra indagini preliminari e intelligenza artificiale

BIBLIOGRAFIA: G. De Roberto, *sub art. 326 c.p.p.*, in G. Conso, V. Grevi (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, Padova, CEDAM, 1987, p. 946 e ss.; Aa.Vv., *Procedura penale*, Torino, Giappichelli editore, 2010, p. 413; G.L. Vigna, *sub art. 327 c.p.p.*, in M. Chiavario, Commento al codice di procedura penale, Torino, 1991, IV, p. 18; N. Triggiani, *La l. 7 dicembre 2000, n. 397 (“disposizioni in materia di indagini difensive”): prime riflessioni*, in Cass. pen., fasc. 7–8, 2001, p. 2057; A. Tonci, *La tutela del cittadino imputato: dalla Carta europea dei diritti fondamentali alle nuove disposizioni sulle indagini difensive. Linee guida della legge n. 397 del 2000 e modifiche al codice penale*, in Cass. pen., fasc. 7–8, 2001, p. 2046; G. Iadecola, *Le nuove indagini investigative da parte dell'avvocato*, in Fonte: Giur. merito, fasc. 2, 2001, p. 548; P. Seminara, Commentario breve, *sub art. 328*, p. 871; G. Giostra, *Segreto processuale, tra esigenze di giustizia, diritti individuali e controllo democratico*, in Cass. pen., fasc. 3, 1 marzo 2018, p. 747; D. Chinnici, *Il regime del segreto investigativo*, in Cass. pen., fasc. 5, 2015, p. 2081B; C. Parodi, T. Rizzo, *Intelligenza artificiale e indagini penali*, 24 ottobre 2025, Milano (MI), La Tribuna; L. Picotti, *I contenuti penali della legge sull'intelligenza artificiale*, 2 dicembre 2025, in sistemapenale.it, p. 17.

Premessa

In questo capitolo saranno esaminate le norme procedurali previste dal titolo I del libro quinto del codice di procedura penale intitolato “*Disposizioni generali*”, che rappresentano i criteri “*guida*” che connotano la fase procedimentale delle indagini preliminari.

Tali precetti normativi, dunque, ponendosi nell’ottica di costituire i principi che contraddistinguono codesta fase procedimentale, rappresentano un primo punto di riferimento per comprendere in cosa consistono siffatte indagini e, soprattutto, quali sono le finalità e sotto la direzione di chi.

Non resta pertanto che analizzare siffatte disposizioni legislative (che vanno dall’art. 326 all’art. 329 c.p.p.), una per una.

1.1. Finalità delle indagini preliminari

La prima norma, che il codice di rito penale statuisce per le indagini preliminari, è l’art. 326 c.p.p. che, come è noto, dispone quanto segue: «Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale»¹.

Difatti, fermo restando che, a norma dell’art. 112 della Cost., il «pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale» e, quindi, non può che competere alla pubblica accusa svolgere le indagini richieste per poter adempiere siffatto obbligo, sempre nel codice di procedura penale, è confermato tale ruolo nella parte in cui è stabilito che il «pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione» (art. 50, co. 1, c.p.p.); invero, la «fase delle indagini preliminari è strumentale all’esercizio dell’azione penale, che è promossa dal p.m. solo in esito a quelle indagini attraverso la formulazione dell’imputazione, se non ricorra la necessità dell’archiviazione»².

¹ Per un commento di questo articolo, vedasi: G. De Roberto, *sub art. 326 c.p.p.*, in G. Conso, V. Grevi (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, CEDAM, 1987, pp. 946 e ss.

² Cass. pen., sez. III, 16/11/1993, in *Giust. pen.*, 1994, III, 81.

Il pubblico ministero, di conseguenza, è il *dominus* delle indagini preliminari³, vale a dire questi è il «titolare del “monopolio della domanda penale”»⁴, tanto è vero che costui «compie personalmente ogni attività di indagine» (art. 370, co. 1, primo periodo, c.p.p.) [salvo il caso in cui deleghi siffatta attività alla polizia giudiziaria o quest'ultima proceda autonomamente⁵ (come vedremo da qui a breve)].

Come rilevato anche in sede nomofilattica, in effetti, nel «vigente sistema processuale il p.m. ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l'accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta»⁶ «tese al conseguimento di una sollecita raccolta degli elementi di accusa»⁷, fermo restando che il nostro codice di rito penale, seppur con riferimento alle sole udienze (ma il ruolo di *dominus* durante le indagini dovrebbe fare propendere anche per la rilevanza di quanto verrà esposto da qui a breve anche durante siffatta fase procedimentale), ne sancisce anche la sua autonomia, come recita l'art. 53, co. 1, c.p.p., il quale dispone al primo comma che, per l'appunto, nell'«udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia».

Ciò posto, per talune tipologie di illeciti penali, le funzioni di pubblica accusa sono demandate ad un magistrato del Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, vale a dire la Procura distrettuale antimafia, la cui disciplina giuridica trova riferimento normativo del d.lgs., 6/09/2011, n. 159 (Codice antimafia), con particolar riguardo agli articoli 102, 103, 104 e 105 (che esamineremo nel paragrafo 5.17. del capitolo V).

Chiarito ciò, va inoltre fatto presente che il «procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice (vale a dire i seguenti illeciti penali: delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste

³ Aa.Vv., *Procedura penale*, Torino, Giappichelli editore, 2010, p. 413.

⁴ Cass. pen., sez. V, 24/09/2019, n. 40500.

⁵ Ci si riferisce ovviamente agli atti investigativi compiuti su iniziativa della p.g., che esamineremo nel capitolo IV, e non certo ad un'autonomia della polizia giudiziaria, nell'ambito della conduzione delle indagini, nei confronti del pubblico ministero.

⁶ Cass. pen., sez. I, 23/02/1998, n. 1125.

⁷ Cass. pen., sez. I, 20/09/1995, n. 4462.

dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale, nonché delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni N.d.R.), nonché per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello, nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» (art. 118-*bis*, co. 1, primo periodo, disp. att. c.p.p.) e, se «rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento» (art. 118-*bis*, co. 1, secondo periodo, disp. att. c.p.p.), fermo restando che il «procuratore della Repubblica,

quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies* e 452-*octies* del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia» (art. 118-*bis*, co. 1, terzo periodo, disp. att. c.p.p.).

Oltre a ciò, è altresì disposto che, quando «di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto» (art. 118-*bis*, co. 2, disp. att. c.p.p.) mentre, ove «il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate» (art. 118-*bis*, co. 3, primo periodo o, disp. att. c.p.p.) e, se «i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro» (art. 118-*bis*, co. 3, secondo periodo, disp. att. c.p.p.).

(Per quanto riguarda quanto previsto dagli articoli 371 e 371-*bis* c.p.p., si rinvia a quanto verrà esposto nel capitolo V rispettivamente nei paragrafi 5.16. e 5.17).

Precisato ciò, per quanto attiene il procedimento penale militare, il «pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare» [art. 290 del codice penale militare di pace (d'ora in poi: c.p.m.p.)], fermo restando, da un lato, che il «procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica: 1) vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause; 2) fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore; 3) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica» (art. 291 c.p.m.p.), dall'altro, che, salvo «che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti: 1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica; 2) alla corte di cassazione e al procuratore generale

presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare della Repubblica; 3) al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare; 4) al segretario, il cancelliere» (art. 261 c.p.m.p.).

Inoltre, per quanto concerne il procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'art. 16, co. 1, primo periodo, decreto legislativo, 23/02/2006, n. 109 dispone che il «pubblico ministero procede all'attività di indagine», tenuto altresì conto del fatto che, da un lato, le «funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio» (art. 16, co. 1, secondo periodo, decreto legislativo, 23/02/2006, n. 109), dall'altro, il «pubblico ministero, per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto» (art. 16, co. 5, decreto legislativo, 23/02/2006, n. 109).

Chiarito ciò, a sua volta, la polizia giudiziaria (acronimo p.g.), rispetto alla quale il pubblico ministero può «avvalersi [...] per il compimento di attività di indagine» (art. 370, co. 1, secondo capoverso, prima parte, c.p.p.)⁸, svolge «ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria» (art. 55, co. 2, c.p.p.) e le «sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite» (art. 59, co. 1, c.p.p.).

Detto questo, a sua volta, l'«ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente» (art. 59, co. 2, c.p.p.), il che evidenzia come la polizia giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 55, co. 1, c.p.p. («La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale»), sia un soggetto processuale che dipende dalla pubblica accusa rispetto alla quale, come appena visto, è tenuta ad attenersi alle direttive impartite da costei (come vedremo anche successivamente);

⁸ Per una disamina di questo articolo, cfr. *infra* cap. V, par. 5.16.1.